

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 Fregolent e abb.-A 6

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (*Seguito esame e rinvio*) 6

Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza. C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti (*Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base*) 7

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come base*) 9

COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 gennaio 2022.

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
C. 196 Fregolent e abb.-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

SEDE REFERENTE

*Martedì 11 gennaio 2022. — Presidenza
del vicepresidente Fausto RACITI.*

La seduta comincia alle 13.40.

Modifica all'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in ma-

**teria di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
C. 3200 Ascari.**

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2021.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che sono stati presentati ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità delle proposte emendative Montaruli 1.1, Montaruli 1.03, Iezzi 1.01 e Bordonali 1.02.

Al riguardo la Presidenza, dopo aver ulteriormente approfondito il contenuto delle predette proposte, nonché le argomentazioni addotte nei ricorsi, ritiene di dover confermare tali giudizi di inammissibilità, ribadendo come il provvedimento abbia un'estensione e un ambito materiale estremamente circoscritti, limitandosi ad una modifica « chirurgica » all'articolo 18-

bis del testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che include il richiamo all'articolo 558-*bis* del codice penale (che disciplina il reato di costrizione o induzione al matrimonio), nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.

Gli emendamenti dichiarati inammissibili affrontano invece tematiche diverse, in quanto:

L'emendamento Montaruli 1.1 e l'articolo aggiuntivo Montaruli 1.03, integrano i casi di espulsione amministrativa dello straniero per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, per comprendervi anche il caso in cui lo straniero sia indagato per reati contro un minore;

L'articolo aggiuntivo Iezzi 1.01, interviene sulle previsioni relative al permesso di soggiorno per studenti stranieri; al rifiuto o revoca del permesso di soggiorno; alla conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di altre tipologie di permesso di soggiorno; al divieto di espulsione e respingimento per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, di rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, di rispetto della vita privata o familiare, per gravi condizioni psico-fisiche; al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale; al permesso di soggiorno per calamità; all'ingresso e al permesso di soggiorno per ricerca; al permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro previsto al compimento della maggiore età per i minori stranieri non accompagnati;

L'articolo aggiuntivo Bordonali 1.02 introduce il divieto di rinnovo del permesso di soggiorno per lo straniero extracomunitario a carico del quale siano accertate violazioni delle disposizioni in materia fiscale o contributiva.

Fa pertanto presente come la Presidenza, nello svolgere il giudizio di ammissibilità, debba attenersi alla constatazione dell'estrema ristrettezza del perimetro del

provvedimento, che non reca un generale riassetto della disciplina del permesso di soggiorno, né interventi di carattere generale su altri aspetti del testo unico dell'immigrazione (quali l'espulsione o il respingimento), ma opera una modifica molto puntuale del solo istituto del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, inserendo tra i casi di concessione di tale permesso una ulteriore fattispecie di reato strettamente identificata, con la finalità di introdurre un più forte meccanismo di tutela per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.

È stato invece considerato ammissibile, in quanto connesso con la finalità del provvedimento, l'emendamento Montaruli 1.2, il quale, pur riguardando la tematica dell'espulsione dello straniero, si riferisce in particolare alla medesima fattispecie di reato disciplinata dall'articolo 558-*bis* del codice penale.

Elisa TRIPODI (M5S) *relatrice*, chiede di rinviare alla giornata di domani il seguito dell'esame, al fine di consentirle di svolgere alcuni approfondimenti, in vista dell'espressione del parere sull'emendamento Montaruli 1.2.

Fausto RACITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce di quanto testé rappresentato dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza.

C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 dicembre 2021.

Fausto RACITI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta di esame del provvedimento, la relatrice, Baldino, ha presentato

una proposta di testo unificato (*vedi allegato*) delle proposte di legge in esame, da adottare quale testo base.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, ritiene che, in assenza di osservazioni o interventi da parte dei gruppi, vi siano le condizioni per procedere nella seduta odierna all'adozione del testo unificato da lei elaborato quale testo base.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato – elaborato dalla relatrice –

delle proposte di legge in titolo quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base testé adottato sarà stabilito nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza (C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione)

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Il Presidente della Repubblica può richiedere una nuova deliberazione limitatamente ad una o più parti di una legge qualora la parte non oggetto del rinvio possa autonomamente sussistere. In tale caso procede alla promulgazione della parte che non ha costituito oggetto del rinvio. Nel caso delle leggi di conversione dei decreti, possono essere promulgate solo le disposizioni conformi all'articolo 77, quinto comma. Per le disposizioni non conformi ai requisiti ivi previsti si applica il primo comma.

Per le disposizioni non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 77, quinto comma, si applicano il primo e il secondo comma.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, o le sue parti rinviate, il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve immediatamente trasmetterli al Presidente della Repubblica, che, accertata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al quinto comma, li emana. Il Governo deve, nel giorno stesso, presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo alle Camere, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la prima deliberazione avvenga non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione.

I decreti emanati ai sensi del comma 1 perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti e le leggi di conversione devono contenere soltanto disposizioni specifiche e di immediata applicazione, aventi contenuto omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono disciplinare materie per le quali è prescritta la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere, né attribuire poteri regolamentari né rinnovare disposizioni adottate con decreti non convertiti ».